

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2011, proposto da: Beckman Coulter S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Curzi e Riccardo Pagani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daria de Pretis in Trento, via SS. Trinità, n.14

contro

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e Cristiano Aloisi e con domicilio eletto presso il Servizio Affari Generali e Legali, in Trento, via Degasperi, n. 79

nei confronti di

Roche Diagnostics S.p.a. - Societa' Unipersonale, in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Recla, Maria Alessandra Bazzani e Andrea Lorenzi, con domicilio eletto presso lo

studio di quest'ultimo, in Trento, via Paradisi, n. 15/5

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 1132/2011, datata 29.7.2011, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta di gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami della chimica clinica e di parte degli esami delle proteine specifiche occorrenti ai laboratori aziendali di patologia clinica, suddivisa in due lotti, nella parte che ha disposto l'aggiudicazione del lotto n. 2 concernente i sistemi diagnostici per chimica clinica per i laboratori di patologia clinica di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione;
- degli atti antecedenti e preordinati, in particolare: del bando di gara, delle norme di partecipazione, del capitolato speciale d'appalto nonché dei verbali di gara e di valutazione tecnica;
- della nota prot. n. 0084326, datata 5.8.2011, del Servizio procedure di gara e contratti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, recante la comunicazione alla ricorrente (seconda classificata) dell'avvenuta aggiudicazione del lotto n. 2 alla ditta Roche Diagnostics S.p.a.;
- del contratto di fornitura, ove nelle more stipulato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
 e per la condanna
- al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roche Diagnostics S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando di gara datato 28.12.2010 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in service, di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami della chimica clinica e di parte degli esami delle proteine specifiche occorrenti ai laboratori aziendali di patologia clinica. La gara era stata suddivisa in due lotti con importi presunti a base d'asta pari, rispettivamente, a 4.500.000,00 € (500.000,00 € annui) e a € 2.700.000,00 (300.000,00 € annui), per il periodo di 9 anni prorogabile di altri 6.

Per l'aggiudicazione era stato scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi in base ai seguenti parametri: prezzo punti 40 (da riparametrare in base al prezzo più vantaggioso offerto); caratteristiche tecniche e di qualità punti 30; caratteristiche funzionali e di rendimento punti 25; assistenza tecnico-

scientifica punti 5.

2. All'esito della gara per il secondo lotto la ricorrente Beckman Coulter si è graduata in seconda posizione, con 86,98 punti (di cui 38,98 per il prezzo e 48,00 per l'offerta tecnica), dopo la controinteressata Roche S.p.a. che, con 98,00 punti (di cui 40,00 per il prezzo e 58,00 per l'offerta tecnica), è stata quindi dichiarata aggiudicataria.

Con provvedimento del 29.7.2011, n. 1132, la Stazione appaltante ha pertanto disposto l'aggiudicazione del secondo lotto della fornitura alla ditta Roche Diagnostics S.p.a., la quale aveva offerto un importo annuo pari a 290,539,24 €;

3. Con il ricorso in epigrafe la società Beckman Coulter ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione denunciando plurimi vizi del procedimento di gara: la mancata apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica in seduta pubblica; la violazione delle regole e dei principi sulla verbalizzazione dei lavori della commissione giudicatrice; l'omessa specificazione dei sub-criteri di valutazione; l'erronea attribuzione dei punteggi alle attrezzature diagnostiche proposte. La ricorrente, in definitiva, ha asserito che l'intera procedura di gara sarebbe stata illegittimamente condotta.

Con il ricorso è stata presentata istanza di risarcimento del danno, innanzitutto in forma specifica e quindi per equivalente. La ricorrente ha altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

4. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo la

reiezione del ricorso nel merito perché infondato.

- 5. Nei termini di rito si è costituita in giudizio la controinteressata Roche Diagnostics, anch'essa concludendo per la reiezione del ricorso.
- 7. Con ordinanza n. 93, adottata nella camera di consiglio del 10 novembre 2011, la domanda cautelare è stata accolta.
- 8. Con memoria depositata in Segreteria in data 10 gennaio 2012 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha depositato la determinazione dirigenziale n. 1904, del 22 dicembre 2011, con cui, alla luce di quanto disposto con la predetta ordinanza cautelare n. 93, è stata annullata l'impugnata determinazione n. 1132/2011 di aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 della gara di causa e, al contempo, è stata indetta una nuova procedura di evidenza pubblica per la fornitura di sistemi diagnostici per esami clinici.

Con la successiva memoria del 21 febbraio 2012 i procuratori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno chiesto al Tribunale che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

- 9. La Società ricorrente, con memoria del 16 febbraio 2012, ha preso atto dell'intervenuto annullamento in sede di autotutela del provvedimento impugnato ed ha chiesto la refusione delle spese processuali e, quantomeno, del contributo unificato.
- 10. Alla pubblica udienza dell'8 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
- 11. Ciò premesso, osserva dunque il Collegio che, in pendenza del giudizio, la Stazione appaltante ha annullato i provvedimenti contro

cui era stato proposto il ricorso e che, con detta determinazione, da un lato è venuta meno la lesione nella quale si era innestato l'interesse a ricorrere che condiziona il diritto di azione e, da altro lato, a fronte dei vizi dedotti con la presente impugnazione, la pretesa sostanziale azionata in giudizio, ossia il rinnovo della gara, ha ottenuto piena soddisfazione.

Con ciò, in definitiva, si è concretizzata la fattispecie disciplinata dal comma 5 dell'art. 34 del cod. proc. amm., ove è statuito che "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere".

- 12. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, si deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
- 13. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio salvo la dovuta rifusione del contributo unificato reputa che le stesse possano rimanere compensate tenuto conto del comportamento adesivo della Stazione appaltante a seguito dell'incidente cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 198 del 2011, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento a rifondere alla Società ricorrente il contributo unificato versato.

Compensa le altre spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)